

nella relazione che precede il disegno di legge, che cioè la tassa di ricchezza mobile non si pagherà per tutti i casi che una volta sola, e che egli prende impegno formale di tener conto di questa giusta osservazione dell'onorevole Chinaglia, e di esplicitarla nel regolamento, la Commissione prende alla sua volta atto delle dichiarazioni del Ministero e si unisce a lui per pregare l'onorevole Chinaglia a non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. Io persisto a credere che l'articolo 7, concepito com'è, non risponda nè alla legislazione attuale, nè allo scopo che si vuole raggiungere. Ma poichè l'onorevole ministro dichiara diversamente e la Commissione è soddisfatta, non voglio essere più realista del Re, e lascio correre.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Depretis, presidente del Consiglio. Dirò qual'è l'interpretazione che io do a quest'articolo; e credo di poter acquetare tutti i dubbi e togliere la cattiva impressione che può aver prodotto sull'animo dell'onorevole Chinaglia un mio atto d'impazienza, come egli lo ha chiamato, atto che si riferiva ad una lettera che ho ricevuto. (*ilarità*)

Chi veramente dovrebbe pagare la tassa di ricchezza mobile? Il sovventore dei 20 milioni di lire, il quale vorrà incassare un reddito netto del 5 per cento.

Ora che cosa si fa con quest'articolo? Si dice alla provincia: siccome il sovventore vuole un interesse netto del 5 per cento, voi vi assumerete per una volta sola di pagare su questa somma, qualunque sia la sua ripartizione, il suo obiettivo, la tassa di ricchezza mobile, senza la quale condizione il sovventore non vi fa il prestito. Questo concetto mi pare abbastanza chiaramente delineato nell'articolo, dal momento che dice che la tassa dovuta pei prestiti stipulati dalle provincie sarà anticipata dalle provincie stesse. Regularmente non esse dovrebbero pagare la tassa; bensì il sovventore.

La provincia dovrà dunque pagare la tassa in luogo del sovventore e la tassa gli sarà rimborsata dai corpi morali e dai privati a vantaggio dei quali vanno le somme mutate.

Mi sembra pertanto che non ci possa essere dubbio sull'esecuzione di quest'articolo. Io spero che gli animi saranno ora tranquillati, compreso quello un po' irritabile dell'onorevole Chinaglia. (*Si ride*)

Presidente. Onorevole Chinaglia, mantiene o ritira il suo emendamento?

Chinaglia. Onorevole presidente, in mezzo a questa capitolazione generale, cedo le armi anch'io. (*Si ride*)

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 7 proposto dalla Commissione.

(*È approvato.*)

“ Art. 8. I contratti di prestiti fatti dalle provincie e da queste concessi ai comuni, ai consorzi ed ai proprietari, saranno soggetti alla tassa fissa di registro di una lira.

“ Le iscrizioni a garanzia dei contratti di prestito, saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti dei conservatori. ”

A quest'articolo l'onorevole Pellegrini propone il seguente emendamento:

“ I prestiti tutti e le garanzie contemplate dalla presente legge, sono soggetti alla tassa fissa di registro di una lira; gli atti e le note ipotecarie relative, saranno stesi in carta libera. ”

Onorevole Pellegrini, mantiene ella o ritira il suo emendamento?

Pellegrini. Io credo che non eviteranno le Banche o le provincie la tassa di registro per i prestiti o per le garanzie conseguenti al disposto degli articoli 11 e 12, se si accetta l'articolo quale è proposto dalla Commissione. Ma ci pensi chi deve. Io non voglio più mettere alla prova i miei emendamenti, e non insisto in quello proposto a questo articolo.

Presidente. Ritirato l'emendamento dell'onorevole Pellegrini, e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 8.

(*È approvato.*)

“ Art. 9. È stabilito a tutto dicembre 1884 il termine per la concessione di prestiti ai privati. ”

(*È approvato.*)

“ Art. 10. Per gli scopi della presente legge, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e gli altri documenti che possono occorrere, al fine di comprovare la proprietà e la libertà degli immobili offerti in cauzione, saranno stesi in carta libera. I pubblici uffici li rilasceranno gratuitamente.

“ I proprietari non potranno domandare questi documenti che in base ad una speciale autorizzazione rilasciata dalla deputazione provinciale, ed i pubblici uffici ed i notai trasmetteranno i documenti direttamente alla provincia, la quale dovrà trattenerli nel proprio archivio. ”